

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASTELLO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE

ARTICOLO 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dalle norme del Codice Civile è costituita, con sede in Firenze, via Reginaldo Giuliani numero 518 un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASTELLO".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonchè agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ARTICOLO 3

L'associazione si propone di:


- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; .
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta e collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline agonistiche;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti sia muniti che sprovvisti di personalità giuridica, pubblici e privati, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.



ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi nella relativa domanda ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le società, associazioni ed enti che intendand diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il michiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di socio, previo versamento della quota associativa annuale.

Le iscrizioni devono essere annotate sul libro degli associati entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni a cura del Consiglio Direttivo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 7

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Detta quota dovrà essere corrisposta nei termini e modi previsti dal consiglio direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ARTICOLO 9

La comunicazione di recesso del socio dovrà essere presentata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al consiglio direttivo con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'anno sociale e varrà per l'anno successivo.

Il recesso non costituisce in alcun modo giustificato motivo per non corrispondere la quota associativa dovuta per l'anno in corso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle determinazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- B) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 \((dodici)\) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- D) che, in qualunque caso, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro degli Associati che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE FONDO COMUNE

ARTICOLO 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dà:

- A) quote e contributi degli associati;
- B) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- C) eredità, donazioni e legati;
- D) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- E) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- F) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- G) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale connesse allo scopo sociale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque



finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- H) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- I) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- J) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, utili, fondi, riserve e tutti quei beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 12

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.
- Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- i Consigli di settore;
- il Responsabile del Consiglio di Settore ed il relativo Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite e vengono svolte per puro spirito di servizio.

ASSEMBLEA ARTICOLO 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e si svolgono

presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul Giornale Associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

ARTÍCOLO 15

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri componenti la commissione elettorale;
- approva le relazioni tecniche dei responsabili dei vari settori;
- approva le relazioni del Collegio dei Revisori se nominato;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati, regolarmente iscritti sul libro degli associati medesimi.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta e, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione, che può designare anche la persona che deve presiederla.

ARTICOLO 16

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta da acquisire e conservare agli atti sociali, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quanto siano presenti almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti



all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario che redige il verbale dell'assemblea, è fatta dal Presidente dell'Assemblea che può designare anche un soggetto estraneo all'associazione e, nei casi di delibera straordinaria, un Notaio.

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo uscente delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri la data delle elezioni e dell'assemblea ordinaria;

- nell'assemblea ordinaria a tale scopo convocata, verrà eletta la commissione elettorale che sarà composta da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente;

- la commissione elettorale riceve dal Consiglio Direttivo uscente tutto il materiale occorrente per la preparazione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, nonchè l'elenco degli eventi diritto al voto;

- tutti i soci maggiorenni sono eleggibili purchè, alla data delle elezioni, abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 6 (sei) mesi e siano in regola con i pagamenti delle quote sociali;

- le liste dei candidati per l'elezione degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Consigli di Settore e Collegio dei Revisori dei Conti) dovranno essere rese pubbliche almeno due giorni prima della votazione ed esposte nella sede sociale.

Ogni candidato dovrà sottoscrivere l'accettazione della candidatura;

- tutti i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, in una unica lista, distintamente tra i vari organi sociali. L'espressione di voto dovra essere segreta ed avverrà tracciando una croce nell'apposito spazio a fianco del nome del candidato prescelto;

- il numero delle preferenze espresse non potrà essere superiore ai 2/3 (due terzi) dei candidati da eleggere, in caso contrario la scheda sarà annullata.

In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il candidato più anziano di iscrizione alla associazione, in caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato di maggiore età;

la commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno avuto il maggio numero di preferenze.

Convoca i nuovi eletti nei vari organi sociali entro 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni, con preavviso di

almeno otto giorni.

Entro tale termine i nuovi eletti dovranno accettare per iscritto la carica conferita previa dichiarazione che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a loro carico previste dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri (possibilmente dispari) secondo il numero stabilito dall'assemblea ordinaria di soci.

Il Responsabile di ogni Consiglio di Settore, nominato a norma del successivo articolo 24, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

altri componenti verranno scelti fra gli associati Gli maggiorenni e nominati a norma del precedente articolo 19 fino a costituire un organo collegiale composto da un numero di membri pari a quello stabilito dall'assemblea entro i limiti di cui al precedente primo comma.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e

sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice -Presidente, il Segretario che redige i verbali delle riunioni del Consiglio ed il cassiere che cura la tenuta dei libri contabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membři.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli



associati;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- stabilire l'entità del fondo piccole spese da assegnare ad ogni Consiglio di Settore (ove necessario), nonchè approvare i programmi delle attività settoriali predisposti dai singoli Consigli di Settore.

I consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o la sospensione dell'incarico. Tutti i Consiglieri hanno inoltre facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli di Settore.

ARTICOLO, 21

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino all'assemblea successiva, da convocarsi senza indugio, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Anche in caso di ratifica i Consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e l'assemblea, convocata senza indugio, deve provvedere alla nomina della Commissione elettorale di cui al precedente articolo 19) per la nomina di un nuovo consiglio.

Qualora venga meno, per qualunque causa, il Responsabile del Consiglio di Settore, costituente membro di diritto del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito da un nuovo membro nominato dal Consiglio di Settore medesimo e resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso di cessazione anche per scadenza del termine del mandato, il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla nomina ed alla accettazione della carica dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

In questo periodo il Consiglio Direttivo uscente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione nonchè le attività di cui al precedente articolo 19.

PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, e la firma dell'associazione che rappresenta nei confronti

delle federazioni del CONI e di tutti gli altri organismi ed associazioni sportive con i quali la presente associazione si affiderà o entrerà in rapporti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, convoca il consiglio e può convocare separatamente e congiuntamente anche i Consigli di Settore.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al presidente poteri autonomi sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con facoltà di determinare limiti e condizioni.

In caso di assenza od impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente varrà come conferma dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente.

Nel rispetto delle norme previste dal presente statuto e dei limiti e poteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, il Presidente potrà conferire procure anche a terzi per lo svolgimento di singoli affari.

ARTICOLO 23

Nei casi previsti dalla legge o qualora richiesto dal CONI o da altre associazioni sportive per l'affiliamento o infine per volontà dall'assemblea dei soci, verrà eletto dai soci a norma del precedente articolo 19, un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci, che resterà in carica per 3 (tre) anni e che eleggerà al proprio interno il Presidente.

Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile nonchè il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo.


Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto, e può procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere infine notizie ed informazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di morte, rinunzia o dimissioni di un componente subentra il supplente più anziano in ordine di età che resta in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio preventivo e di



rendiconto economico e finanziario.

CONSIGLI DI SETTORE

ARTICOLO 24

Per l'espletamento delle attività connesse ad ognuna delle discipline sportive facenti capo alla società, potrà essere istituito un Consiglio di Settore.

Il Consiglio, ove sussista, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda delle esigenze del settore, regolarmente eletti dai soci, a norma del precedente articolo 19.

Il numero dei membri, nei limiti sopra indicati, è determinato dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze del settore medesimo.

Il Consiglio dura in carica tre anni, alla stregua degli altri organi della società e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Gonsiglio di Settore, ove sussista, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, e sempre con questo in stretto contatto organizza la propria attività provvedendo ad attuare tutte quelle iniziative essenziali al raggiungimento dei fini prepostisi; gestisce e controlla la disciplina dei vari atleti facenti parte del settore; studia e predispone i programmi delle attività settoriali da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nonchè le relative spese.

Il Consiglio di Settore, ove sussista, nomina nel proprio

ambito un responsabile di settore ed un segretario.

Il Responsabile del Consiglio di settore è di diritto membro del Consiglio Direttivo con diritto di intervento e di voto.

Per l'espletamento delle attività di settore, il Consiglio di Settore, ove sussista, potrà nominare un direttore sportivo, precisando i compiti e le mansioni allo stesso accordate con obbligo di comunicare la nomina al Consiglio Direttivo.

RESPONSABILE DI SETTORE

ARTICOLO 25

Il responsabile di settore, nominato dai consiglieri del consiglio di settore, risponde del buon andamento dell'attività del settore ed ha i seguenti compiti:

- dirige e coordina l'attività sportiva del settore;

- predispone in collaborazione con gli altri consiglieri di settore, il programma delle attività da effettuarsi nell'arco dell'annata sportiva e il preventivo delle spese relativo e lo sottopone all'approvazione del consiglio direttivo.

Alle riunione del Consiglio Direttivo, può partecipare unitamente al Responsabile di Settore anche un altro componente dello stesso Settore senza diritto di voto.

SEGRATARIO DI SETTORE

ARTICOLO 26

Il segretario di settore, nominato dal Consiglio di Settore, ha i seguenti compiti:

- cura la normale corrispondenza relativa all'attività del

settore;

- cura la tenuta dei cartellini e degli schedari dei singoli atleti nonchè i certificati medici di idoneità;
- cura la raccolta dei comunicati ufficiali;
- provvede alla presentazione di eventuali reclami;
- provvede alle pratiche per il tesseramento degli atleti;
- gestisce il fondo delle piccole spese attribuito al settore del Consiglio Direttivo e provvede a redigere il relativo rendiconto.

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ARTICOLO 27

Deve essere assicurata, una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti, sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO ARTICOLO 28

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

In sede di nomina l'assemblea dei soci stabilirà i poteri spettanti al liquidatore e le modalità ed i termini per il rendiconto della fase di liquidazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti su delibera dell'assemblea ad enti od associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

NORMA FINALE

ARTICOLO 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti. Firmato in originale: Maurizio Ricci - Niccolò Rinaldi Notaio

Visto per l'inserzione.

```
di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello
statuto sociale secondo le seguenti votazioni e maggioranze:
ARTICOLO 1: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 2: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 3: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 4: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 5: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 6: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 7: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 8: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 9: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 10: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 11: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 12: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 13: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 14: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 15: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 16: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 17: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 18: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 19: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 20: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 21: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 22: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 23: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 24: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 25: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 26: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 27: approvato all'unanimità.
ARTICOLO 28: approvato all'unanimità.
 ARTICOLO 29: approvato all'unanimità.
Terminata la lettura e la votazione il nuovo statuto sociale
 composto di numero 29 (ventinove) articolo deve intendersi
 approvato dall'assemblea.
 Detto Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B"
           la lettura per espressa dispensa avutane dal
 omessane
 L'assemblea inoltre incarica il Consiglio Direttivo di
 comparente.
 compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione del
 nuovo statuto nel competente registro delle Persone Giuridiche
 private, a norma dell'articolo 4 P.P.R. 10 febbraio 2000
 numero 361, e di effettuare le comunicazioni dovute alle
 Federazioni del CONI e agli altri organismi cui l'associazione
 è affiliata.
 A tale proposito il Consiglio Direttivo viene sin da adesso
 incaricato e delegato dall'assemblea, all'unanimità, affinchè
 apporti al presente statuto sociale quelle modifiche ed
 integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Toscana per
 l'iscrizione nel competente registro, o dal CONI e altri
 organismi, per la relativa affiliazione.
```

L'assemblea, al momento ritiene di non dover procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara l'Assemblea sciolta alle ore 22 (ventidue) e minuti 50 (cinquanta).

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della associazione, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà.

Scritto in parte minima da me Notaio in massima parte dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia su pagine sette e parte della presente ottava di tre fogli bollati.

Firmato in originale: Maurizio Ricci

: Niccolò Rinaldi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Niccolò Rinaldi Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia è conforme al suo originale. Firenze, Of mox20 2006

Sied Stinglet Matai